Comune di Morciano di Romagna

Provincia di Rimini

ORDINANZA

Titolo 06 / Classe 08

N. 6 **IN DATA 21/07/2017**	**OGGETTO**	**OBBLIGO CONFERIMENTO RIFIUTI IN MANIERA DIFFERENZIATA.**

IL SINDACO

Visto il D.Lgs. 03/04/06 n. 152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale" ed in particolare:

- l'articolo 178 ove si afferma che "La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio chi inquina paga";
- l'articolo 181 ove è stabilito che "la gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente gerarchia:
  a) prevenzione;
  b) preparazione per il riutilizzo;
  c) riciclaggio;
  d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;
  e) smaltimento"
- l'articolo 192 il quale prescrive:
  1. l'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati",
  2. è altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee";
  - l'articolo 198 che attribuisce ai Comuni le competenze in materia di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
  - gli articoli 255 e 256 che regolamentano il sistema sanzionatorio per la violazione del divieto di abbandono di rifiuti;

Rilevato:
- che l'obiettivo per lo sviluppo della raccolta differenziata posto dalla normativa nazionale e dalla programmazione regionale, provinciale e comunale è quello di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e della tutela igienico sanitaria;
- che su tutto il territorio comunale è operativa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati e che è altresì attivo il centro di raccolta (stazione ecologica) ubicato in località Casarola nel Comune di San Clemente;
- che le modalità ed i tempi di conferimento delle varie frazioni sono da tempo ampiamente pubblicizzate, anche attraverso la diffusione di materiale informativo;
- che la raccolta differenziata, oltre ad essere un adempimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, rappresenta il sistema più idoneo per la riduzione dell'inquinamento ambientale e la salvaguardia delle risorse naturali e pertanto è un dovere/obbligo civico per tutti i cittadini;

- che è stato accertato che molti rifiuti destinabili alle raccolte differenziate attive sul territorio comunale, vengono conferiti nei cassonetti della raccolta indifferenziata così da non essere riciclabili;
- che inoltre persiste l'abbandono di rifiuti sul suolo, che possono nel tempo divenire discariche abusive;

Considerato che:
- il mancato conferimento dei rifiuti riciclabili ai servizi di raccolta differenziata attivi, costituisce un danno ambientale dovuto al mancato riciclo di materiale, che impedisce la salvaguardia delle risorse naturali e comporta costi energetici maggiori;
- l'abbandono di rifiuti, anche in prossimità dei cassonetti, oltre a rappresentare un problema di decoro e ambientale, costituisce un problema igienico-sanitario di potenziale rischio per la salute pubblica e pericolo per la sicurezza urbana;

Dato atto che da alcuni mesi è stato posizionato, nel parcheggio lato ovest del cimitero, un compattatore che avrebbe dovuto contenere, secondo le informazioni in possesso del Comune, solo i materiali derivanti dall'autospazzatura delle strade comunali;

Considerato che:
- da alcune settimane i residenti della zona hanno comunicato che dal suddetto compattatore esalano forti odori;
- in data 11.07.2017 la società HERA SpA veniva sollecitata, nell'ambito di un incontro presso questo Comune, a provvedere in merito, stante i problemi di carattere sanitario che vengono provocati da questo errato uso del contenitore, in quanto verrebbe riempito anche con materiali non assimilabili a quelli derivanti dallo spazzamento delle strade ed, in particolare, prodotti di scarto;
- in data 11.07.2017 Hera SpA garantiva che di lì a qualche giorno il problema sarebbe stato risolto;
- in data 19.07.2017, da parte di alcuni cittadini, veniva segnalato non solo che il problema persisteva, ma che anzi era peggiorato, tanto che gli odori nauseabondi si sarebbero diffusi non solo nell'area prospiciente il compattatore ma anche nelle vie vicine (Ape del Conca, Vittime Civili, ecc.);
- in data 20.07.2017 Hera SpA comunicava, a mezzo e-mail, che nel suddetto compattatore già da martedì 18 c.m. viene conferito il solo rifiuto da spazzamento, assicurando che la pressa sarebbe stata vuotata e lavata e sostituita con un cassone chiuso;

Richiamati:
- l'art. 2, comma 2, del Regolamento per la gestione dei rifiuti, dei rifiuti pericolosi, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, approvato dall'Unione Valconca con atto consiliare n. 17 del 28.05.1998 e recepito da questo Comune con atto di C.C. n. 21 in data 05.03.2001, che recita *"i rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare: …..b) senza causare inconvenienti da rumori o odori…"*.

Richiamata altresì la precedente Ordinanza n. 10 del 05.06.2007 avente ad oggetto: "Conferimento rifiuti in maniera differenziata: obbligo di rispetto";

Considerato che, stante le alte temperature è opportuno, al fine di evitare rischi per la salute pubblica, vietare in maniera assoluta l'abbandono di rifiuti al di fuori degli appositi contenitori per la raccolta differenziata e per quella indifferenziata;

Sentito il Responsabile del Sevizio Lavori Pubblici – Patrimonio;

Ritenuto opportuno ed inderogabile provvedere in merito;

Visti:
- il T.U.LL.SS. n. 1265/34;
- il D.Lgs. n. 267/2000 art. 50;
- il vigente Regolamento d' Igiene;
- il Regolamento per la gestione dei rifiuti, dei rifiuti pericolosi, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, approvato dall'Unione Valconca con atto consiliare n. 17 del 28.05.1998 e recepito da questo Comune con atto di C.C. n. 21 in data 05.03.2001;

ORDINA

1. a tutti gli utenti del servizio di Igiene Ambientale, domestici e non domestici:
   - di conferire i rifiuti urbani utilizzando correttamente gli appositi contenitori per la raccolta differenziata e per quella indifferenziata;
   - di non abbandonare e depositare in modo incontrollato rifiuti di qualunque genere o scarto proveniente da ogni tipo di lavorazione, nel suolo e sul suolo, anche nei pressi dei cassonetti;

2. alla società HERA SpA:
   - di cessare con effetto immediato qualsiasi scarico tampone o di scambio, che non sia effettivamente e direttamente imputabile alla normale spazzatura delle strade, in qualsivoglia contenitore/compattatore o quant'altro assimilabile;
   - di non condurre i rifiuti raccolti all'esterno dei cassonetti in nessun compattatore presente sul territorio comunale, provvedendo direttamente allo smaltimento nelle forme già previste;

3. che le violazioni alla presente ordinanza siano sanzionate come previsto nel vigente Regolamento comunale di gestione dei rifiuti, approvato dall'Unione Valconca con atto consiliare n. 17 del 28.05.1998 e recepito da questo Comune con atto di C.C. n. 21 in data 05.03.2001 (rif. Titolo VII del citato Regolamento), da un minimo di €. 104,00 ad un massimo di €. 620,00;

4. il Servizio di Polizia Locale dell'Unione della Valconca, per quanto di competenza, è incaricato dell'esecuzione e vigilanza della presente Ordinanza.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio per 30 giorni consecutivi e sul sito web istituzionale e viene trasmessa, per i provvedimenti di competenza, al Servizio di Polizia Locale dell'Unione della Valconca, al Servizio Lavori Pubblici – Patrimonio ed alla società HERA SpA.

AVVERTE

ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 241/90, che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente nei termini di 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

Il Sindaco
Dott. Giorgio Ciotti
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.)